

L'ABBATTIMENTO DEL MONTE ORE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER MALATTIE, INFORTUNI E MATERNITA' NEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA NON PUO' ESSERE GIUSTIFICATO CON GENERICI RIFERIMENTI A PRASSI AZIENDALI

[Cons. Stato, sez. III, 19.2.2024 n. 1622](#)

Massime (segue testo)

<<Infine, l'abbattimento del monte ore a carico datoriale per malattia, infortuni e maternità sulla scorta di generiche allegazioni relative alla prassi aziendale non è assentibile atteso che gli scostamenti dai valori delle tabelle ministeriali devono essere suffragati da statistiche aziendali e motivazioni puntuali (v. [Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2023, n.8640](#); [Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 4665](#))>>

Pubblicato il 19/02/2024

N. 01622/2024REG.PROV.COLL.

N. 08941/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8941 del 2023, proposto da Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Regione Basilicata Ufficio Rappresentanza in Roma, via Nizza, 56; Azienda Sanitaria Locale di Matera, non costituita in giudizio;

nei confronti

Consorzio Leonardo Servizi e Lavori "Società Cooperativa Consortile Stabile", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati

Angelo Annibali, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00436/2023, resa tra le parti, previa sospensione dell'efficacia:

- Della DETERMINAZIONE N. 20BD.2023/D.00013 30/1/2023 registrata in data 31.01.2023 RELATIVA ALLA, comunicata a mezzo pec del 31.01.2023 ai sensi dell'art. 76 D-lgs. 50/2016, relativa alla *“Procedura aperta per l'affidamento della gestione in outsourcing dei servizi integrati del centro unico prestazioni ambulatoriali e servizi di supporto amministrativo per le esigenze dell'ASP, dell'ASM, dell'AOR S. Carlo di Potenza e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture - Simog gara n. 8237985”*, con la quale si è disposta l'esclusione della CNS soc coop dai 4 lotti aggiudicati e si è proceduto all'aggiudicazione del Lotto 1 ASP Potenza a GPI SpA; del Lotto2 2 AOR San Carlo al RTI GPI SpA – Publisys Spa; Lotto 3 ASM Matera al Consorzio Leonardo Servizi e Lavori; Lotto 4 IRCCS Crob alla GPI SpA;

- di tutti gli atti ed i verbali di gara allegati alla predetta determinazione e precisamente i verbali della Commissione n.1 del 03.03.2022, n.2 del 28.03.2022, n.3 del 14.04.2022, n. 4 del 21.04.2022, n. 5 del 28.04.2022, n.6 del 05.05.2022, n.7 del 12.05.2022, n. 8 del 19.05.2022, n. 9 del 07.06.2022, n. 10 del 16.06.2022 e n. 11 del 28.06.2022, i risultati delle valutazioni anche di quelle relative alla documentazione amministrativa ed alle sedute private e riservate con le relative schede di valutazione e con particolare riferimento anche a tutte le griglie di punteggi e sottocriteri assegnati dalla Commissione in relazione all'appalto in questione con cui si sono valutate le offerte dei candidati partecipanti ed attribuiti i relativi punteggi;

-dei verbali relativi alla verifica d'anomalia ex art. 97 D.lgs. 50/2016 del Responsabile del procedimento e della Commissione giudicatrice del 12.09.2022, del 03.10.2022, del 27.10.22, del 04.11.2022, del 14.11.2022 e 05.12.2022 in ordine alla verifica di

congruità dell'offerta classificata prima in graduatoria. CNS (soc. coop.) per tutti i lotti in gara e risultata anomala ai sensi dell'art. 97 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di tutti gli atti e documenti del relativo procedimento di verifica d'anomalia ex art. 97 D.lgs. 50/2016 dell'offerta CNS soc. coop. per tutti i Lotti candidati;
- DELLE VERIFICHE del Responsabile del Procedimento che ha avviato e concluso con esito favorevole nei confronti dei nuovi aggiudicatari, per tutti i lotti in gara, le verifiche *ex artt.* 95 comma 10, giusto verbale del 30.01.2023;
- della procedura di verifica dei requisiti, eventualmente effettuata, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale ad oggi non conosciuto e comunque lesivo”.

Nonché

per la dichiarazione di inefficacia del contratto, eventualmente *medio tempore* stipulato, senza il rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 9 D. lgs. 50/2016, in violazione dell'art. 121, comma 1 lett.c) cpa;

e

Per il risarcimento dei danni subiti *ex art.* 124 cpa.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 2 agosto 2021, la Regione Basilicata quale centrale di committenza ha indetto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., una *“Procedura aperta per l'affidamento della gestione in outsourcing dei servizi integrati del centro unico prestazioni ambulatoriali e servizi di supporto amministrativo per le esigenze dell'ASP, dell'ASM, dell'AOR S. Carlo di Potenza e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture-- Simog gara n. 8237985”* per una durata di tre anni e per un importo complessivo a base di gara pari ad € 14.338.192,20. La gara è stata articolata in quattro lotti e ha registrato la partecipazione complessiva di nove concorrenti.

All'esito dei lavori della Commissione, è risultato primo in graduatoria su tutti i quattro lotti il Consorzio Nazionale Servizi, società cooperativa (qui di seguito anche: Consorzio o CNS). Sottoposta a verifica di anomalia, la sua offerta è stata giudicata incongrua per tutti i lotti e conseguentemente esclusa con scorrimento delle graduatorie rispettivamente in favore di GPI s.p.a. per i lotti 1 e 4, GPI s.p.a e Publisys s.p.a. per il lotto 2 e Consorzio Leonardo Servizi per il lotto 3.

2. – Il CNS è insorto avverso l'esclusione, disposta con provvedimento cumulativo per i quattro lotti, con ricorsi separati e distinti per ogni lotto nei quali ha denunciato l'illegittimità dell'esclusione.

Per il lotto 3 il giudizio è stato definito dalla sentenza n. 436 del 1° luglio 2023, con la quale il TAR per la Basilicata, disattesa l'istanza di riunione dei quattro giudizi (uno per ciascun lotto), ha soprasseduto dall'esame della questione di inammissibilità del gravame per mancata impugnativa della sopravvenuta relazione difensiva del RUP e ha respinto il gravame sul rilievo che l'offerta di CNS sarebbe inattendibile, *“a causa della sottostima degli oneri previdenziali e contributivi, derivante da previsioni indimostrate ed ipotetiche, di una riduzione delle ore spettanti per ferie (nonostante l'articolazione delle settimana lavorativa su 6 giorni), del mancato conteggio delle 96 ore di festività, della riduzione del numero di ore annue mediamente non lavorate per malattia, infortunio e maternità, non sorretta da appropriati dati statistici verificabili; infatti i relativi dati riguardano diritti dei lavoratori*

incomprimibili, che non rientrano nella disponibilità del datore di lavoro". Il giudice di prime cure ha osservato che la relazione di verifica del RUP in data 1° dicembre 2022, articolata su 13 pagine, reca una compiuta ed esauriente disamina delle giustificazioni, con l'esposizione in dettaglio delle ragioni poste a sostegno del giudizio di anomalia, tenendo conto del CCNL Multiservizi applicato, delle nuove assunzioni previste, delle ore aggiuntive offerte rispetto al fabbisogno richiesto in capitolato, del modello organizzativo proposto dall'operatore economico, nonché delle agevolazioni godute da CNS.

3. – CNS ha promosso, quindi, un atto separato di appello per la riforma della ridetta pronuncia emessa con riguardo al lotto 3. L'impugnazione è affidata a due motivi di censura, l'uno per *error in procedendo*, l'altro per *error in iudicando*.

3.1. – Col primo capo di impugnazione l'appellante si duole della mancata riunione dei ricorsi in quanto il TAR Basilicata avrebbe assunto apoditticamente che *“il provvedimento benché unitario sarebbe rivolto a lotti differenti, non badando invece al dato esattamente contrario che il ricorso unico ed identico richiede l'annullamento dell'atto non limitatamente a ciascun lotto bensì dell'intero processo di valutazione dell'anomalia dell'offerta ex art. 97 comma 5 d.lgs. 50/2016 essendo unico e cumulativo per tutti e quattro i lotti?”*. L'esigenza di riunione ai fini di una delibazione omnicomprensiva deriverebbe dall'illegittima unificazione delle offerte per ciascun lotto laddove invece tale verifica andava condotta per singolo lotto di partecipazione non confondendo le diverse posizioni dei costi della manodopera per le diverse situazioni dei singoli lotti tra cui il lotto 4 di nuova implementazione per il quale vi sarebbe un costo della manodopera diverso relativo allo sgravio per nuove assunzioni.

3.2. – La censura per *error in iudicando* mira invece a riproporre i temi decisori di merito affrontati in primo grado e, segnatamente, alcune voci concorrenti alla determinazione del costo della manodopera:

a) nel computo del costo medio orario l'appellante lamenta la mancata sterilizzazione di alcune voci di ore lavorate effettive da porre al denominatore per il calcolo di tale voce di costo: si tratterebbe delle ore per festività (96 ore, da espungersi in quanto l'appalto non prevedrebbe l'erogazione nei giorni festivi), per ferie (da ridursi a 160 atteso che in base alle previsioni del CCNL spettano quattro settimane di ferie retribuite, sicché computando 40 ore settimanali si giunge al numero divisore 160), per malattia, infortuni e maternità (da ridursi a 50 ore sulla scorta di valutazioni prudenziali desunte dalla prassi aziendale), col risultato che il monte ore effettivo ammonterebbe a 1779 ore *pro capite* e non già a 1584 come calcolato dalla stazione appaltante. Il ricalcolo si riverbererebbe sul costo medio orario e sull'intero importo degli oneri per manodopera, collocando l'offerta in territorio positivo;

b) il costo della manodopera riveniente dalla minore incidenza dell'adesione al fondo di previdenza complementare: a detta dell'appellante il tasso di adesione aziendale, desumibile anche dalla Relazione COVIP 2021 si attesterebbe su valori irrisori (0,8%), ben distanti dal 34% applicato invece dal RUP, attingendo erroneamente alla tabella 1.6 della relazione Covip;

c) l'omessa considerazione dello sgravio contributivo integrale previsto per le cooperative sociali che danno impiego a lavoratori svantaggiati (si tratterebbe di 21 nuove assunzioni per i lotti 1-2-3 e di 15 per il lotto 4);

d) in linea più generale, il CNS lamenta l'illegittimo accorpamento degli oneri per la manodopera dei quattro lotti nella valutazione conclusiva condotta dal RUP. Con specifico riguardo al lotto 3 il CNS evidenzia che nella propria offerta tecnica sarebbe indicato un monte ore annue di 57.460 (172.380 nel triennio) per 55 unità cui si aggiunge un ulteriore numero di operatori (nella misura del 15%) da utilizzare per le sostituzioni (con un monte ore complessivo di 25.510,26). Nell'offerta economica viene poi indicato il costo della manodopera per complessivi € 2.516.748. Alle economie sul costo della manodopera dovrebbe aggiungersi quella sugli

investimenti derivante dal credito di imposta per la misura Industria 4.0, pari ad € 158.000, economia già indicata in sede di giustificazioni e asseritamente pretermessa dall'amministrazione nei propri atti.

4. – Si è costituito in giudizio il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” nella veste di controinteressato e ha dispiegato difese nel merito nel senso dell'infondatezza del gravame, premettendo che il Consorzio Leonardo e l'Azienda Sanitaria Locale di Matera hanno sottoscritto il contratto dopo la pronuncia di prime cure e l'appalto è regolarmente in esecuzione.

5. – Si è costituita ritualmente la Regione Basilicata nella veste di amministrazione appellata resistente con mera comparsa di stile accompagnata dalla produzione della relazione del RUP recante gli elementi difensivi per il primo grado di giudizio.

6. – La causa è venuta in discussione all'udienza pubblica dell'11 gennaio 2024 ed è stata introitata in decisione.

DIRITTO

1. – L'odierna impugnazione si iscrive nel quadro di una più ampia vertenza avente ad oggetto tutti i lotti assegnati nell'ambito della procedura pubblica bandita dalla Stazione unica appaltante della Regione Basilicata per l'affidamento della gestione in *outsourcing* dei servizi integrati del centro unico prestazioni ambulatoriali e servizi di supporto amministrativo per le esigenze di tutte le aziende sanitarie regionali.

La comunanza della vicenda procedimentale che avvince i quattro giudizi, introdotti con ricorsi distinti ma coevi e di identico tenore, impone uno scrutinio *au fond* delle questioni di merito sollevate, sia pur con accenti diversi declinati a seconda delle caratteristiche precipue dei vari lotti, dall'odierno appellante Consorzio nazionale dei servizi, escluso dalla procedura a seguito dell'esito negativo del subprocedimento di verifica dell'anomalia.

2. – Tanto considerato, il Collegio può passare ad esaminare *recta via* il merito delle due doglianze introdotte *principaliter*, vagliando in primo luogo la censura incentrata sulla mancata riunione dei giudizi.

2.1. – La doglianza è infondata.

2.2. – In disparte il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la riunione dei ricorsi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si ricava chiaramente dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a. e risponde ad una scelta di mera opportunità in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati (*cf. ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2018, n.3109; Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2017, n.6081), va data piena continuità a quell'orientamento già seguito da questo Consiglio per cui la determinazione di non riunire nel giudizio di primo grado ricorsi tra loro connessi non solo non è soggetta all'obbligo di motivazione, ma non può neppure essere sindacata in appello se non quando il giudice di primo grado sia incorso in un palese arbitrio e, più in particolare, quando il rapporto di pregiudizialità tra le cause connesse è così stretto da non consentire al giudice di decidere i ricorsi separatamente (*cf. Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2013, n. 3034*).

Tale non è il caso nella fattispecie per cui è causa.

2.3. – Invero, la *res controversa* concerne sì un unico provvedimento ma a struttura pacificamente cumulativa avente ad oggetto l'esclusione del Consorzio da tutti i lotti in gara. Sicchè, la stessa ragione di connessione appare più apparente che effettiva dal momento che, su un piano strettamente oggettivo, i giudizi attengono a lotti irriducibilmente diversi (con ineluttabili riflessi sulla struttura economica delle offerte), mentre, sul crinale soggettivo mutano anche i soggetti controinteressati in considerazione dei diversi sviluppi procedurali del confronto competitivo per i singoli lotti.

A ben vedere, le ragioni della connessione si riducono alla *ratio decidendi* sottesa alla determinazione espulsiva, trasversalmente comune in quanto attinente alla strutturale sottostima dei costi della manodopera secondo cadenze argomentative ricorrenti nelle quattro offerte tecnico-economiche, senonché gli esiti della verifica di anomalia, afferendo a lotti distinti, ritengono una propria autonomia logico-argomentativa derivante dalla diversità dei costi e della struttura delle relative offerte. In definitiva, malgrado la comunanza dei vizi dedotti sul piano strettamente concettuale non appare necessitata la riunione dei giudizi, né nella condivisibile prospettiva sostenuta dal giudice di prime cure, né tantomeno in questa fase di appello atteso che la disamina critica delle sorti della verifica di anomalia dell'offerta, sollecitata dal secondo motivo di appello, può essere più agilmente svolta lotto per lotto restando nel solco della autonomia dei giudizi.

Tali ragioni di autonomia (ed anche di economia) espositiva e argomentativa corroborano l'apprezzamento conclusivo per cui la riunione dei quattro giudizi, lungi dall'essere necessitata nel caso di specie – non essendo preconditione per la compiuta definizione dell'intera res controversa – non si profila(va) neanche opportuna.

2.4. – Il motivo va dunque disatteso e lo scrutinio deve procedere dappresso con esclusivo riferimento alle sorti della verifica di anomalia dell'offerta presentata dal CNS per il lotto 3, affrontata *ex professo* dal secondo motivo di impugnazione.

3. – In un'ottica di chiarezza e sinteticità della presente decisione il Collegio ritiene di poter prescindere dai consueti cenni ricostruttivi di inquadramento preliminare della portata e della funzione del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta nelle procedure evidenziali pubbliche: gli atti di parte sono infatti prodighi di richiami giurisprudenziali, di indubbia pertinenza e coerenza, a testimonianza del consolidamento tralatizio di un autentico *ius receptum* in materia su cui si registra la piena convergenza delle parti.

4. – Venendo dunque all'esame *in medias res* del nucleo censorio recato dal secondo motivo dell'appello principale, deve darsi innanzitutto conto della denuncia di stravolgimento delle offerte assuntamente consistito nella verifica sull'intero importo del costo della manodopera offerta pari ad € 9.084.285,60, in spregio del fatto che le offerte sono singole per ciascun lotto e che per alcuni lotti, come ad esempio per il quarto, si è in presenza di nuovo servizio da attivare che sarebbe gestito tutto con nuove assunzioni e quindi con un costo del lavoro assolutamente diverso e decisamente inferiore rispetto agli altri lotti già operativi.

4.1. – Il Collegio dissente da tale ricostruzione che sconta un angolo visuale eccessivamente formalistico: il RUP infatti non ha confuso le offerte in una miscelanea indistinta, bensì si è limitato ad offrire una rappresentazione omnicomprensiva della struttura dei costi per i quattro lotti, dapprima considerati singolarmente e dipoi in chiave sintetica e aggregata. Prova ne sia che la relazione di verifica delle giustificazioni dell'offerta esamina sempre partitamente i profili controversi dell'offerta con riguardo ai singoli lotti sviluppando considerazioni di indole trasversale solo per quelle tematiche che sono necessariamente comuni al modello organizzativo proposto dal CNS (ad es. la cruciale determinazione del costo medio orario).

5. – Senonché, il cuore dell'impianto censorio articolato dal CNS attiene al costo della manodopera e, più nello specifico, alla determinazione del costo medio orario del personale da impiegare nell'appalto. A dispetto del monte ore effettive quantificato dalla tabella ministeriale di cui al decreto direttoriale n. 25/2022 nel numero di 1.581, il Consorzio stima un monte ore pari a 1779 sulla scorta della revisione critica di una serie di causali e istituti a suo dire comprimibili in ragione del peculiare modello organizzativo proposto.

Come noto, la determinazione del monte ore effettive è cruciale ai fini dell'individuazione del costo medio orario e del costo complessivo della

manodopera della commessa, avendo riguardo al monte ore contrattuale (ossia il complesso delle prestazioni cui si obbliga nei confronti della committenza): va da sé che prospettare un elevato monte ore effettivo costituisce da un lato indice di elevata produttività aziendale, dall'altro prelude ad un costo medio orario assai competitivo.

5.1. – Orbene, gli assunti posti a fondamento della quantificazione di 1.779 ore si prestano alle dedotte censure della Stazione unica appaltante regionale, avallate poi dal giudice di prime cure.

Innanzitutto, nella commisurazione del monte ore annue mediamente lavorate l'appellante scomputa le festività (96 ore), riduce il volume orario delle ferie (40 ore settimanali x 4 settimane = 160) e forfettizza il monte ore di assenze per malattia, infortuni e maternità a carico datoriale, seguendo il costante *fil rouge* per cui il costo orario ingloba anche quello per le sostituzioni, sicché laddove non si fa luogo a sostituzione, si può sterilizzare la voce di costo.

L'assunto è fallace e non può essere condiviso dal Collegio.

Invero, il costo medio orario dell'ora effettivamente lavorata si atteggia ad indice sintetico complessivo dell'efficienza organizzativa del datore di lavoro nell'articolare la propria forza lavoro, nondimeno nel monte ore effettivamente lavorate figurano voci insuscettibili di compressione per via del rango costituzionale dei valori che presidiano: tra queste le festività non possono essere espunte *tout court* dal costo medio complessivo giacché, indipendentemente dalla circostanza che si debba far luogo a sostituzioni o meno (come nel caso di specie), si tratta di giornate retribuite a carico del datore di lavoro che concorrono a determinare il valore del costo medio (riducendo il monte di ore effettivamente lavorate).

Del pari, non può trovare adesione la grezza ricostruzione algebrica che assomma a 160 ore il monte orario per le ferie contrattualmente previste moltiplicando erroneamente l'orario settimanale per il moltiplicatore di quattro settimane: è pressoché evidente che il calcolo vada svolto con puntuale riferimento al numero di

giorni di ferie contrattualmente previsto (26 giorni nel caso di settimana lunga) e all'orario giornaliero, ottenendo il ben diverso valore di 176 ore annue.

Infine, l'abbattimento del monte ore a carico datoriale per malattia, infortuni e maternità sulla scorta di generiche allegazioni relative alla prassi aziendale non è assentibile atteso che gli scostamenti dai valori delle tabelle ministeriali devono essere suffragati da statistiche aziendali e motivazioni puntuali (v. Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2023, n.8640; Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 4665).

5.2. – Erra l'appellante nell'invocare la tavola A.6 della Relazione Covip 2021 in quanto tale tabella descrive la distribuzione percentuale su base regionale degli aderenti ai fondi di previdenza complementare (dato di per sé irrilevante ai fini del decidere) e non l'incidenza dell'adesione sull'intera forza lavoro (coefficiente cruciale per apprezzare l'incidenza degli oneri scaturenti dall'opzione di adesione dei propri dipendenti). Indi, il valore medio applicato dal RUP appare corretto sulla scorta della tavola 1.6 di pagina 26.

5.3. – Anche l'esonero contributivo totale per l'impiego di personale svantaggiato è stato valutato con approccio prudentemente critico non potendo applicarlo a tappeto in assenza di un elenco di personale previamente individuato in possesso delle condizioni di svantaggio prescritte per l'agevolazione contributiva.

5.4. – Le fallacie metodologiche appena passate in rassegna non possono non viziare la determinazione del costo orario del lavoro prospettato dal CNS, di contro le elaborazioni sviluppate dal RUP sugli oneri complessivi della manodopera per il lotto 3 si profilano attendibili nei termini illustrati dalla relazione di verifica delle giustificazioni: assumendo il monte ore effettive pari a 1584 – e non l'inverosimile e in definitiva indimostrato monte orario di 1779 congetturato dal Consorzio – si giunge a costi medi orari sensibilmente superiori che, proiettati sull'intero monte ore contrattuali cubano un onere complessivo della manodopera pari a 2.872.546,50 euro che, già cumulato ai costi per gli investimenti (225.745 euro) e non

considerando spese generali e margine di utile, relega ampiamente in territorio negativo l'offerta tecnico-economica di CNS per il lotto in esame (l'offerta economica è stata pari a 2.903.951 euro a fronte di un onere stimato per la manodopera di soli 2.516.748 euro).

5.5. – Nel caso di specie, il divario tra offerta economica presentata dal CNS e oneri complessivi ricalcolati è di tale entità da non consentire in alcun modo di prospettare un recupero di marginalità positiva sulla scorta delle invero generiche e vaghe economie di spesa asseritamente rivenienti dal credito di imposta per la misura Industria 4.0 o dagli ulteriori risparmi sulla manodopera riferiti in via omnicomprensiva ai quattro lotti.

Preme al Collegio rimarcare che, se è certamente vero che la verifica dell'anomalia dell'offerta non deve tradursi in una caccia all'errore parcellizzante e atomistica tanto da ammettere compensazioni interne tra sovrastime e sottostime, parimenti, le giustifiche rese dall'operatore economico sottoposto a verifica, al pari delle sue difese in fase processuale, non possono tradursi in un tentativo rapsodico e confuso teso allo strenuo rilancio e alla manipolazione delle voci di costo utili a "far quadrare i conti" e dimostrare la serietà e la sostenibilità dell'offerta.

6. – In definitiva, la valutazione di anomalia svolta con riguardo al lotto 3 si palesa solida e immune dalle mende denunciate.

7. – Tanto considerato, l'appello deve essere conclusivamente respinto.

8. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Consorzio appellante alla rifusione in favore delle altre parti costituite delle spese di lite, che si liquidano nell'importo di euro 4.000,00 (quattromila/00) ciascuna oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Angelo Roberto Cerroni

IL PRESIDENTE
Michele Corradino

IL SEGRETARIO